

Addendum Conto Formazione

Piani Formativi oggetto di domanda sul Fondo Nuove Competenze – Competenze per le Innovazioni – FNC3

Approvato dal CdA del 18 dicembre 2024

Sommario

Introduzione	3
Presentazione del Piano Formativo	4
Compatibilità dei Piani Formativi con la richiesta di contributo sul Fondo Nuove Competenze – Competenze per le Innovazioni – FNC3.....	4
Trasmissione alle Parti Sociali e condivisione proposta formativa.....	8
Struttura del Piano Formativo	4
Modalità formative ammesse	6
Trasmissione del Piano Formativo al Fondo tramite piattaforma FARC.....	9
Procedure di gestione del Piano Formativo	9
Avvio, svolgimento, chiusura e monitoraggio	9
Durata Piano nel suo complesso.....	9
Progetti Formativi in cui si declina il Piano	10
Riconoscimento Contributo FonARCom a rendiconto	10
Vigilanza e Controllo da parte del Fondo	11

Introduzione

L'Avviso Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni riporta nelle **Finalità e ambito di applicazione** che:

“Il Fondo Nuove Competenze (di seguito, anche “FNC”), istituito dall’articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, in questa edizione anche denominato “Competenze per le innovazioni”, è finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, nonché a favorire nuova occupazione.

Istituito per contrastare gli effetti economici della pandemia da Covid 19, è stato successivamente inserito tra gli interventi che, insieme al programma GOL e al sistema duale, completano il Piano Nazionale Nuove Competenze previsto nell’ambito del PNRR quale “quadro di coordinamento strategico per gli interventi di aggiornamento/riqualificazione volti a fronteggiare i fabbisogni di nuove competenze derivanti dalle transizioni digitali ed ecologiche e dagli effetti della pandemia da COVID 19”.

La finalità del FNC è quella di promuovere un capitale umano in grado di rispondere all’accelerazione della domanda di digitalizzazione, sostenibilità ambientale, efficientamento energetico e più in generale di innovazione, agendo su più fronti: offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato del lavoro; sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali; intervenendo qualora emerga un bisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico ovvero conseguente al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale. Infine, l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori potrà rientrare anche nei settori previsti dalla Comunicazione della Commissione C/2024/3209 “Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP). Gli interventi del FNC hanno a oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati - anche a partecipazione pubblica ex decreto legislativo n. 175 del 2016 - che abbiano stipulato, ai sensi dell’art. 88, co. 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell’art. 4 del decreto-legge n. 104 del 2020 convertito, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.

Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.

Il presente Avviso è emanato in attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 10 ottobre 2024.”

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2024.

<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/decreto-interministeriale-fondo-nuove-competenze-10102024.pdf>

Avviso FNC 3 – Fondo Nuove Competenze. Competenze per le innovazioni - del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

<https://www.lavoro.gov.it/pn-giovani-donne-lavoro/opportunita/avvisi/archivio-avvisi/fondo-nuove-competenze-3-competenze-per-le-innovazioni>

https://trasparenza.lavoro.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/24339105259485631700_Oavviso_fnc3.pdf

Presentazione del Piano Formativo

Compatibilità dei Piani Formativi con la richiesta di contributo sul Fondo Nuove Competenze – Competenze per le Innovazioni – FNC3

I Piani Formativi presentati a valere sulla disponibilità individuali maturate e maturande all'interno del Conto Formazione, potranno riguardare il finanziamento dei percorsi formativi oggetto anche della domanda di rimborso del costo del lavoro da presentarsi a valere sul Fondo Nuove Competenze – Competenze per le Innovazioni – FNC3,

Si precisa che FonARCom finanzia esclusivamente i costi della formazione secondo le previsioni del Manuale di Gestione Conto Formazione 2024, mentre l'Avviso FNC3 del MLPS rimborsa il costo del lavoro, nei limiti percentuali previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2024 (pubblicato il 03/12/2024).

La presentazione della domanda di contributo a valere sul FNC terza edizione dovrà essere formulata direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da parte dall'Azienda Beneficiaria. Le modalità di accesso al Fondo Nuove Competenze, sono pubblicate sul sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Eventuali aziende oggetto di domanda su FNC non aderenti a FonARCom (nel rispetto delle previsioni dell'Avviso FNC3) ma coinvolte nel Sistema Formativo o nella Filiera Formativa, dovranno effettuare la domanda di contributo relativamente ai costi della formazione al Fondo Interprofessionale a cui sono eventualmente aderenti. Nel Piano Formativo non potranno essere coinvolte aziende non aderenti a questo Fondo e quindi non beneficiarie del contributo di FonARCom.

Salvo quanto specificato nel presente addendum le procedure di ammissione a finanziamento e di gestione del Piano Formativo dovranno seguire la procedura standard come indicato nel Manuale di Gestione Conto Formazione 2024.

Struttura del Piano Formativo

I Soggetti Beneficiari dei Piani Formativi oggetto anche di domanda sul FNC potranno essere esclusivamente:

- ✓ le **Aziende aderenti a FonARCom titolari di Conto Formazione** (sia in forma singola che aggregata) nel rispetto delle previsioni del FNC3 rispetto alla data di adesione a FonARCom.

Potranno presentare sullo strumento Conto Formazione, le aziende già titolari (sia nella tipologia aziendale che aggregata) che le aziende che hanno espresso la volontà di attivare lo strumento, entro 6 mesi dall'adesione a FonARCom. Il Fondo potrà valutare eventuali situazioni specifiche.

La singola azienda individuata per codice fiscale potrà essere beneficiaria di un solo Piano Formativo finanziato da FonARCom oggetto anche di domanda presentata sul FNC3 (anche considerando strumenti diversi di finanziamento), pena l'esclusione dell'azienda dagli ulteriori Piani Formativi in cui è coinvolta e conseguente riparametrazione del relativo Contributo riconosciuto.

Il Piano Formativo presentato a FonARCom potrà essere di tipo **monoaziendale o interaziendale (per le linee di intervento Sistemi Formativi o Filiere Formative)** e prevedere già al momento della presentazione esclusivamente i percorsi formativi oggetto della domanda di contributo a valere sul Fondo nuove competenze. Le due domande inoltrate a FonARCom e al FNC dovranno quindi avere per oggetto il medesimo Piano Formativo, quindi i medesimi percorsi formativi e i medesimi destinatari della formazione. Dovranno inoltre prevedere gli stessi Soggetti erogatori e gli stessi Soggetti in capo ai quali ricade l'onere del rilascio dell'Attestato ai discenti (Ente di Formazione Accreditato, ambito Formazione Continua per attività finanziate con risorse pubbliche, presso le Regioni territorialmente competenti¹, o Ente Titolato ove applicabile).

Per attività connesse all'erogazione della Formazione (Vedi MdG, Macrovoce A del budget) è possibile incaricare esclusivamente a:

- Enti di Formazione Accreditati presso una Regione;
- Enti di Formazione in possesso di certificazione qualità ISO 9001/2015 IAF37;
- Istituzioni universitarie (Università) autorizzate dal Ministero;
- altri soggetti anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari, internazionali, nazionali e regionali, svolgono attività di formazione;
- I datori di lavoro dotati di strutture formative aziendali, interne o collegate o di gruppo, che abbiano una unità organizzativa identificabile all'interno dell'organigramma con dipendenti esclusivamente assegnati a tale unità organizzativa e in cui l'attività formativa del piano è svolta da docenti con un'esperienza professionale almeno triennale nella specifica disciplina. Le ore di formazione svolte da tali strutture devono essere erogate per almeno il 60% da docenti esterni all'azienda.

Il Piano Formativo dovrà prevedere, esclusivamente, Progetti formativi rientranti nei seguenti ambiti tematici relativi ai fabbisogni di competenze nei processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto:

- Sistemi tecnologici e digitali
- Introduzione e sviluppo dell'intelligenza artificiale
- Sostenibilità ed impatto ambientale
- Economia circolare
- Transizione ecologica
- Efficientamento energetico
- Welfare aziendale e benessere organizzativo
- altri eventuali ambiti previsti dal decreto

N.B.: Non sono ammissibili percorsi formativi o di aggiornamento che costituiscono un obbligo di legge per il datore di lavoro e per il lavoratore.

Sono Destinatari delle attività previste nei Piani Formativi:

- lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all'Art. 25 della Legge n. 845/1978, così come previsto dall'Art. 118 della Legge 388/2000, modificato dall'Art. 10 Legge 148/2011.

Sono inclusi:

¹ Non è previsto un limite territoriale, l'Accreditamento presso una Regione è sufficiente per gestire piani formativi FonARCom in ambito nazionale

- disoccupati da almeno 12 mesi assunti dall'Azienda Beneficiaria dopo la data di pubblicazione del decreto (03/12/2024), con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato, e prima dell'avvio della formazione.
- lavoratori assunti dall'Azienda Beneficiaria dopo la data di pubblicazione del decreto (03/12/2024), con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (apprendistato di III livello) prima dell'avvio della formazione;
- disoccupati, preselezionati dal datore di lavoro, assunti (almeno per il 70%) dall'Azienda Beneficiaria entro la chiusura delle attività di Piano, con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato (il Piano dovrà prevedere anche lavoratori occupati della medesima azienda);

Tutti i percorsi formativi andranno progettati e realizzati secondo le indicazioni contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.115 del 9 luglio 2024 e smi e gli esiti dei percorsi dovranno riferiti agli standard di qualificazione di cui all'art. 3 del decreto:

- Atlante del Lavoro e delle qualificazioni
- Quadro comune europeo per la conoscenza delle lingue (QCER).
- Quadro comune europeo di riferimento per le competenze imprenditoriali (EntreComp).
- Quadro comune europeo di riferimento delle competenze personali, sociali e di apprendimento (LifeComp).
- Gli standard di competenze stabiliti nell'ambito dell'indagine internazionale dell'OCSE-PIACC, per le competenze di Numeracy (per questo repertorio si deve predisporre un progetto specifico, il cui numero di ore non può essere superiore al 20% alle ore del Piano e rispetto alle ore di formazione del singolo lavoratore).

N.B.: In ogni caso tutti i percorsi dovranno prevedere un test di apprendimento e il rilascio ai discenti/destinatari di un Attestato di trasparenza o di validazione delle competenze da parte di un Ente Accreditato alla Regione o di un ente titolato.

Per i contenuti minimi che dovrà riportare l'attestato. si rimanda all'allegato "03.2 SCHEMA PIANO FORMATIVO:" dell'Avviso FNC3 del MLPS, sezione 6 "Documento di Trasparenza e Documento di Validazione:

https://trasparenza.lavoro.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/24339104657511931700_Oallegato_032_schema_piano_formativo.docx

Il logo del Fondo potrà essere utilizzato solo unitamente all'indicazione: "Piano cofinanziato da FonARCom" ed in ogni caso nell'attestato dovrà essere riportato l'ID del Piano Fonarcom.

Per ogni incarico di docenza dovrà essere prodotto il relativo CV in formato europeo del docente, lo stesso dovrà riportare le competenze acquisite e maturate in esito ai percorsi formativi e accademici svolti nonché gli anni di esperienza maturati in qualità di docente nelle tematiche oggetto dei Percorsi. Dovranno quindi essere chiaramente indicate sia le esperienze formative sia le esperienze professionali ad attestazione delle competenze acquisite che dovranno risultare coerenti alla materia oggetto dell'incarico di docenza, oltre ad eventuali capacità e competenze tecniche specifiche.

Modalità formative ammesse

Sono ammissibili le seguenti modalità formative:

- sessioni d'aula (frontale e/o remoto) teorica o pratica;
- Training on the Job (l'attività non potrà essere finalizzata a produrre fatturato);
- One to One;
- FAD asincrona/e-learning;

N.B.: nel caso in cui il Piano dovesse risultare non finanziabile per mancanza di risorse, il MLPS potrà richiedere di rimodulare il bilanciamento delle modalità formative.

Sono finanziabili iniziative formative così collocate temporalmente:

- durante l'orario di lavoro oggetto di rimodulazione, nei limiti previsti dalle leggi vigenti e dalla contrattazione collettiva;

Per i soli lavoratori disoccupati (salvo che vengano assunti prima dell'avvio della formazione) la collocazione temporale della formazione potrà essere:

- al di fuori dell'orario di lavoro;
- mista (in parte prima dell'assunzione e in parte durante l'orario di lavoro).

I singoli Progetti Formativi (percorsi) che compongono l'articolazione del Piano Formativo dovranno avere una durata massima di 150 ore. Potranno essere realizzati in edizione singola o in più edizioni (edizioni reiterate).

N.B.: La proposta dovrà essere progettata facendo coincidere il modulo, il progetto e quindi il percorso formativo mantenendo il rapporto di 1 a 1 (si potrà quindi prevedere un solo standard di qualificazione per progetto).

Ogni partecipante per essere considerato rendicontabile dovrà aver frequentato almeno il 70% di ogni percorso formativo e aver ottenuto l'attestazione di trasparenza o validazione delle competenze per ogni percorso. Si ricorda che la somma delle ore svolte su uno o più percorsi rendicontabili non potrà essere inferiore alle 30 ore per essere considerato rendicontabile dal MLPS.

Nella stessa giornata formativa non sarà possibile calendarizzare più di 8 ore di formazione per singolo corso e dovrà essere prevista almeno una pausa di minimo 30 minuti dopo massimo 6 ore. L'attività formativa dovrà obbligatoriamente svolgersi in orario di lavoro (ovvero nell'orario oggetto di rimodulazione in favore di attività formativa oggetto di domanda sull'Avviso FNC3 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), anche per la formazione in FAD Asincrona.

Si rammenta che l'ora formativa è misurata in 60 minuti, ovvero il totale delle ore della singola edizione deve essere divisibile per unità di 60 minuti. Non sono quindi rendicontabili le frazioni di ora eccedenti.

Per le modalità di Conto Formazione aggregate (CFC e CFR) potranno essere ammessi Piani Formativi **interaziendali** solo nel caso in cui tutte le aziende, che dovranno essere individuate in fase di presentazione, siano beneficiarie anche di percorsi formativi oggetto anche di domanda su FNC. In tale caso si precisa che FonARCom procederà alla approvazione dei piani solo a seguito della ricezione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di tutte le istanze presentate dalle aziende coinvolte nel medesimo piano interaziendale.

Al fine di agevolare le attività di gestione e rendicontazione dei Piani Formativi oggetto anche di contributo si FNC3, in fase di richiesta del Piano dovrà essere **indicata la scelta di valorizzazione ad UCS** (unità di Costo Standard). Eventuali deroghe per l'adozione della modalità a Costi Reali potranno essere valutate con il Fondo in presenza di specifiche esigenze.

N.B.: In caso di percorsi formativi di valore superiore rispetto alle disponibilità maturate e maturande presenti nel Conto Formazione dell'azienda richiedente, **il relativo costo in eccesso rimarrà a carico dell'Azienda Beneficiaria.**

L'eventuale mancato ottenimento del contributo sul FNC3 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dovrà essere formalmente comunicato al Fondo indicando l'eventuale intenzione di procedere comunque con il Piano Formativo finanziato da FonARCom. In questo caso FonARCom, prendendo atto della volontà dell'azienda, potrà autorizzare la stessa a procedere nella fruizione del Piano Formativo che dovrà però essere rimodulato come Piano Formativo non oggetto di domanda sul FNC.

Trasmissione alle Parti Sociali e condivisione proposta formativa.

Il finanziamento del Piano Formativo è subordinato alla preventiva condivisione dello stesso da parte delle Parti Sociali costituenti il Fondo. Il Titolare del Conto Formazione, accedendo all'apposita sezione del sito del Fondo (www.fonarcom.it), dovrà inoltrare in via telematica la proposta del Piano Formativo per l'invio alle Parti Sociali (commissione nazionale).

Alla richiesta di condivisione dovrà essere allegato l'accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritto con le rappresentanze sindacali operative in azienda o tramite rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (sia in caso di presenza delle parti sociali costituenti il Fondo FonARCom che di altre sigle sindacali) con i relativi allegati (vedi format 03.1 e 03.2) previsti dall'Avviso FNC3.

In alternativa si potrà richiedere la sottoscrizione di un accordo di rimodulazione direttamente alla commissione Parere Parti di Cifa e Confsal, in conformità dell'art 88 comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i come da format allegato al presente Avviso (si rimanda anche all'Avviso FNC3 e relativi allegati per maggiori dettagli). Il SP una volta predisposto il testo dell'accordo dovrà allegarlo al Piano Formativo compilato nel FARC Interattivo sezione Parti Sociali, inoltrandolo per l'ottenimento della condivisione.

N.B.: La presentazione del Piano Formativo dovrà avvenire prima o in concomitanza con la presentazione della domanda FNC su Myanpal, anche nel caso di utilizzo di accordi sottoscritti da altre rappresentanze sindacali.

Il Piano Formativo una volta trasmesso in via telematica non potrà più essere modificato, e sarà preso in visione dalle Parti Sociali le quali potranno rispondere, **tramite email** all'indirizzo di posta elettronica del Soggetto Proponente (SP), con:

- Condivisione Positiva della Proposta di Piano Formativo;
- Richiesta di Rimodulazione (verrà riattivata la possibilità di apportare modifiche alle tavole A, B, C e D del Formulario e quindi di trasmettere nuovamente la proposta);
- Condivisione Negativa della Proposta di Piano Formativo (il Piano verrà scartato).

In caso di mancata condivisione della proposta formativa (condivisione negativa) da parte della commissione nazionale, non ricevendo alcuna proposta formativa FonARCom procederà a comunicare al Ministero del Lavoro la non ammissibilità, secondo le previsioni dell'Avviso FNC3 e gli impegni reciproci sottoscritti a seguito della partecipazione alla manifestazione di Interesse per l'attuazione degli interventi formativi finanziati dal FNC.

Trasmissione del Piano Formativo al Fondo tramite piattaforma FARC

A seguito di ricezione del flusso informatico da parte di MLPS, il Fondo inviterà il Soggetto Proponente a completare e riverificare la correttezza del Piano Formativo e, una volta ottenuta l'eventuale condivisione dalle Parti Sociali costituenti il Fondo (ove non già preventivamente avuta in sede di sottoscrizione dell'accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro), **a presentare la proposta formativa a FonARCom entro 15 giorni**. In assenza di trasmissione del Piano Formativo al Fondo tramite piattaforma FARC Interattivo entro il suddetto termine di 15 giorni, FonARCom non sarà in grado di dare riscontro al MLPS rispetto alla finanziabilità e coerenza del Piano Formativo e lo stesso potrà essere dichiarato come non ammissibile a finanziamento.

Procedure di gestione del Piano Formativo

Avvio, svolgimento, chiusura e monitoraggio

In fase attuativa, non saranno previste ed autorizzate:

1. rimodulazioni dei Progetti;
2. inserimenti e sostituzioni di aziende beneficiarie
3. modificare partecipanti ai fini della rendicontabilità su FNC

Durata Piano nel suo complesso

L'arco temporale complessivo massimo in cui realizzare tutte le attività previste nel Piano Formativo è di 10 (dieci) mesi. È facoltà del Soggetto Proponente formulare proposte che prevedano tempistiche più brevi.

Il termine ultimo di 10 (dieci) mesi per l'attuazione delle attività previste nel Piano Formativo ammesso a finanziamento decorre dalla data di approvazione dello stesso da parte del Fondo.

L'Attuatore è tenuto a produrre al Fondo entro 2 (due) mesi dalla data di chiusura delle attività del Piano, il Rendiconto Finale, certificato dal Revisore assegnato da FonARCom, così come indicato nel Manuale di Gestione.

Il Soggetto Attuatore è tenuto ad effettuare il monitoraggio delle attività formative erogate tramite il sistema informatico *FARC-Interattivo*, con le modalità e nelle tempistiche indicate nel MdG. In mancanza della suddetta attività di monitoraggio non sarà possibile riconoscere il contributo approvato.

N.B.: Le attività di Piano e la relativa certificazione del rendiconto fisico tecnico da parte del revisore assegnato al Piano dovrà concludersi obbligatoriamente entro la data di trasmissione, da parte dell'Azienda Beneficiaria, della richiesta di saldo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In mancanza FonARCom non potrà dare riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro i 60 giorni previsti per la trasmissione del flusso di saldo da parte del Fondo.

Sempre ai fini del rispetto delle scadenze previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Fondo per la gestione e rendicontazione dei Piani Formativi nonché per permettere al revisore certificatore di poter certificare il monitoraggio delle attività formative erogate nella loro totalità, la generazione dei fon06 (chiusura edizione) e il caricamento della relativa documentazione fisico tecnica (Registri e fon03,) dovrà avvenire entro 14 giorni dall'ultima data di formazione di ciascuna edizione. Si precisa che gli attestati e la distinta di consegna degli stessi potranno essere caricati in piattaforma FARC Interattivo entro la data di certificazione del rendiconto fisico tecnico. Ricordiamo che il sistema non permette l'effettiva chiusura del Piano Formativo e la relativa generazione del fon06_bis in assenza di tutti i fon06 e del completo caricamento del documentale fisico-tecnico.

In mancanza della suddetta attività di monitoraggio non sarà possibile riconoscere il contributo approvato.

Progetti Formativi in cui si declina il Piano

I singoli Progetti Formativi che compongono l'articolazione del Piano Formativo dovranno avere una durata massima di 150 ore, prevedendo il coinvolgimento di almeno 1 partecipante. Potranno essere realizzati in edizione singola o in più edizioni (edizioni reiterate).

Nella stessa giornata formativa non sarà possibile calendarizzare più di 8 ore di formazione per singolo corso e dovrà essere prevista almeno una pausa di minimo 30 minuti dopo massimo 6 ore. L'attività formativa dovrà obbligatoriamente svolgersi in orario di lavoro (ovvero nell'orario oggetto di rimodulazione in favore di attività formativa oggetto di domanda sull'Avviso FNC3 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Situazioni particolari in deroga a quanto indicato dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Assistenza Tecnica del Fondo. Si rammenta che l'ora formativa è misurata in 60 minuti, ovvero il totale delle ore della singola edizione deve essere divisibile per unità di 60 minuti. Non sono quindi rendicontabili le frazioni di ora eccedenti.

Riconoscimento Contributo FonARCom a rendiconto

Il Soggetto Attuatore è tenuto a produrre al Fondo entro 30 (trenta) giorni la certificazione del rendiconto fisico tecnico ed entro 60 giorni la certificazione finale rilasciata da parte del revisore assegnato da FonARCom. Entrambe le tempistiche decorrono dalla chiusura delle attività di Piano (fon06bis). Il tempo massimo di durata del Piano Formativo è quindi di 12 mesi inclusa la rendicontazione.

A rendiconto, il Soggetto Attuatore sarà tenuto ad esporre solo i **costi sostenuti relativamente al Contributo richiesto al Fondo**. Il revisore certificatore, quindi, verificherà soltanto tali costi.

Si precisa che i massimali delle voci di costo (massimo 15% attività di Analisi della Domanda, Rilevazione di Fabbisogni e Progettazione, massimo 8% per attività di promozione, individuazione e selezione partecipanti, monitoraggio e diffusione risultati, massimo 15% per attività di Coordinamento Generale e Amministrazione/Segreteria, massimo 10% Costi Generali a forfait) previsti nel Rendiconto voci di spesa nonché il limite del 30% di attività affidabili ai Soggetti Delegati (ove si configurino), dovranno essere calcolate sul Contributo Fondo riconosciuto.

Ogni partecipante per essere considerato rendicontabile dovrà aver frequentato almeno il 70% di ogni percorso formativo e aver ottenuto la rispettiva attestazione di trasparenza o validazione delle

competenze. Si ricorda che la somma delle ore svolte su uno o più percorsi rendicontabili non potrà essere inferiore alle 30 ore per essere considerato rendicontabile dal MLPS.

Al fine del riconoscimento del Contributo Fondo, inoltre, l'allievo dovrà aver superato le verifiche dell'apprendimento e ottenuto l'attestazione delle competenze acquisite.

Il Fondo, a seguito di richiesta di saldo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvederà a comunicare le frequenze dei partecipanti e il relativo conseguimento dell'attestato (ove applicabile). Tale riscontro potrà essere effettuato a completamento di tutta la procedura indicata e solo se effettuata nei termini indicati.

N.B.: Saranno considerati rendicontabili i soli discenti delle aziende beneficiarie che hanno ottemperato agli obblighi di adesione a FonARCom dal momento dell'approvazione del Piano Formativo fino a formale comunicazione di chiusura da parte del Fondo.

Al fine di garantire la continuità del possesso del suddetto requisito, il Soggetto Attuatore dovrà monitorare il permanere dello stato di adesione a FonARCom delle aziende beneficiarie.

In caso di mancato riconoscimento del contributo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, FonARCom valuterà se ci sono i presupposti per riconoscere comunque il finanziamento concesso, in mancanza provvederà a sua volta a revocare il Contributo FonARCom.

Vigilanza e Controllo da parte del Fondo

L'attività di vigilanza e controllo di FonARCom si esplicita attraverso verifiche in itinere ed ex post su tutto il processo di attuazione del Piano Formativo. A tale scopo si rappresenta che FonARCom attua le ispezioni in itinere, svolte dai Revisori Contabili assegnati ai Piani Formativi, sul 100% dei Piani Formativi avviati. Con il medesimo criterio sono effettuate le ispezioni ex post.

Per tutti i Piani Formativi oggetto anche di domanda presentata sul FNC3, in sede di approvazione del Piano, il Fondo assegna il Revisore incaricato per le attività in itinere e quello per la certificazione finale, e comunicata al Soggetto Attuatore ed al Revisore Contabile l'abbinamento selezionato.

Nel caso in cui la modalità formativa prevista sia FAD Asincrona il Revisore effettuerà verifiche telefoniche, a campione, ai lavoratori destinatari coinvolti nel Piano Formativo (obbligo di indicare nell'anagrafica caricata in Piattaforma FARC il numero di telefono del discente). In presenza sia di AULA FRONTALE che di FAD SINCRONA dovranno essere effettuate le ispezioni in itinere su entrambe le modalità formative. A tal fine sarà pubblicato sul sito FonARCom un tariffario revisori diverso da quello previsto per Conto Formazione non oggetto di domanda FNC e applicabile quindi solo ai Piani Formativi anche oggetto di domanda FNC.

Per tutte le altre informazioni sulla gestione e rendicontazione non disciplinate nella presente Appendice del MdG si rimanda al Manuale di Gestione Conto Formazione 2024 pubblicato sul sito FonARCom al link https://www.fonarcom.it/wp-content/uploads/2024/12/MdG_Conto-Formazione-2024-Agg-CdA_14_11_24-1.pdf.

Il Fondo si riserva di integrare o modificare il presente MdG sulla base di eventuali nuove normative e/o disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito. Ovviamente sarà cura del Fondo comunicarlo tempestivamente sul sito FonARCom <https://www.fonarcom.it>.